

ABE/GL/2018/05

---

17/09/2018

---

## Orientamenti

---

in materia di obblighi di segnalazione  
per i dati sulle frodi, ai sensi  
dell'articolo 96, paragrafo 6, della PSD2



# 1. Conformità e obblighi di segnalazione

---

## Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>1</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 19.11.2018 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento "EBA/GL/2018/05" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti forniscono informazioni dettagliate sui dati statistici relativi alle frodi connesse ai diversi mezzi di pagamento che i prestatori di servizi di pagamento devono segnalare alle rispettive autorità competenti, nonché sui dati aggregati che le autorità competenti devono condividere con l'ABE e la BCE ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).

### Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano in relazione alla segnalazione alle autorità competenti, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dei dati statistici sulle frodi per quanto concerne le operazioni di pagamento disposte ed eseguite (compreso il convenzionamento, ove pertinente), incluso il convenzionamento di operazioni di pagamento tramite carta, individuati con riferimento a: a) dati relativi a operazioni di pagamento fraudolente nell'arco di un periodo definito e b) operazioni di pagamento nell'arco dello stesso periodo definito.
7. I dati comunicati nell'ambito della disaggregazione per i bonifici dovrebbero comprendere i bonifici eseguiti tramite gli sportelli automatici dotati della relativa funzione. Dovrebbero essere inclusi anche i bonifici utilizzati per regolare i saldi scoperti di operazioni eseguite mediante carte con funzione di credito o addebito posticipato.
8. I dati segnalati nell'ambito della disaggregazione per gli addebiti diretti dovrebbero comprendere gli addebiti diretti utilizzati per regolare i saldi scoperti di operazioni eseguite mediante carte con funzione di credito o addebito posticipato.
9. I dati segnalati nell'ambito della disaggregazione per pagamenti tramite carta dovrebbero comprendere i dati relativi a tutte le operazioni di pagamento eseguite mediante carte di pagamento (elettroniche e non). I pagamenti eseguiti tramite carte con sola funzione di moneta elettronica (per esempio, carte prepagate) non dovrebbero essere inclusi nei pagamenti tramite carta, ma segnalati come moneta elettronica.
10. I presenti orientamenti stabiliscono inoltre come le autorità competenti dovrebbero aggregare i dati di cui al paragrafo 6 che saranno trasmessi alla BCE e all'ABE ai sensi all'articolo 96, paragrafo 6, della PSD2.
11. Gli orientamenti sono soggetti al principio di proporzionalità, vale a dire che tutti i prestatori di servizi di pagamento nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti hanno l'obbligo di

conformarsi a ciascun orientamento; tuttavia, gli obblighi precisi, anche riguardo alla frequenza di segnalazione, possono differire tra i diversi prestatori a seconda dello strumento di pagamento utilizzato, del tipo di servizi forniti o delle dimensioni del prestatore di servizi di pagamento.

## Destinatari

12. I presenti orientamenti sono rivolti:

- ai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) e citati nella definizione di «istituti finanziari» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, eccetto i prestatori di servizi di informazione sui conti e
- alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## Definizioni

13. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, nel regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e l'addebito diretto in euro, nella direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.

## Data di applicazione

14. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 2019, ad eccezione della segnalazione dei dati relativi alle esenzioni all'obbligo di utilizzare l'autenticazione forte del cliente previsto nel regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri, che sarà applicabile a decorrere dal 14 settembre 2019. ►A11 dati relativi a tali esenzioni sono specificati nell'allegato 2 per quanto riguarda le disaggregazioni dei dati A (1.3.1.2.4 a 1.3.2.1.9 e 1.3.2.2.4 a 1.3.2.2.8), C (3.2.1.3.4 a 3.2.1.3.10 e 3.2.2.3.4 a 3.2.2.3.8), D (4.2.1.3.4 a 4.2.1.3.8 e 4.2.2.3.4 a 4.2.2.3.7) ed F (6.1.2.4 a 6.1.2.11 e 6.2.2.4 a e 6.2.2.8).

## 3.1. Orientamenti in materia di segnalazione dei dati sulle frodi applicabili ai prestatori di servizi di pagamento

---

### Orientamento 1 Operazioni di pagamento e operazioni di pagamento fraudolente

- 1.1 Ai fini della segnalazione dei dati statistici sulle frodi in conformità ai presenti orientamenti, per ciascun periodo di segnalazione il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe comunicare:
  - a. le operazioni di pagamento non autorizzate effettuate, anche in conseguenza dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita di dati sensibili relativi ai pagamenti o di uno strumento di pagamento, indipendentemente dal fatto che esse siano individuabili dal pagatore prima di un pagamento e indipendentemente dal fatto che esse siano causate da negligenza grave del pagatore o eseguite in mancanza del consenso del pagatore («operazione di pagamento non autorizzata») e
  - b. le operazioni di pagamento effettuate in conseguenza di una manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento, o impartire un'istruzione di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, in buona fede, su un conto che egli ritiene appartenere a un beneficiario legittimo («manipolazione del pagatore»).
- 1.2 Ai fini dell'orientamento 1.1, il prestatore di servizi di pagamento (compreso l'emittente dello strumento di pagamento, se del caso) dovrebbe segnalare esclusivamente le operazioni di pagamento disposte ed eseguite (compreso il convenzionamento, ove applicabile). Il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe comunicare dati di operazioni che, seppure collegate a una delle circostanze di cui all'orientamento 1.1, non sono state eseguite e non hanno dato luogo a un trasferimento di fondi in conformità alle disposizioni della PSD2.
- 1.3 Nel caso di servizi di remessa di denaro in cui i fondi siano stati trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento (del pagatore) a un prestatore di servizi di pagamento che opera rimesse di denaro (del pagatore) (nell'ambito di un'operazione che preveda la remessa di denaro), è il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, e non il prestatore di servizi di pagamento che opera rimesse di denaro, a dover segnalare le operazioni di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento che opera rimesse di denaro. Tali

operazioni non dovrebbero essere comunicate dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dell'operazione di pagamento che preveda rimesse di denaro.

- 1.4 Le operazioni e le operazioni fraudolente in cui i fondi sono stati trasferiti da un prestatore di servizi di pagamento che opera rimesse di denaro dai suoi conti al conto di un beneficiario, anche mediante accordi che prevedono la compensazione del valore di operazioni multiple (accordi di compensazione), dovrebbero essere comunicate dal prestatore di servizi di pagamento che opera rimesse di denaro, in conformità alla disaggregazione dei dati G di cui all'allegato 2.
- 1.5 Le operazioni e le operazioni fraudolente in cui ha avuto luogo il trasferimento di moneta elettronica da un fornitore di moneta elettronica al conto di un beneficiario, anche laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore coincida con quello del beneficiario, dovrebbero essere comunicati dal fornitore di moneta elettronica in conformità alla disaggregazione dei dati F di cui all'allegato 2. Qualora i prestatori di servizi di pagamento siano diversi, il pagamento viene segnalato solo dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, al fine di evitare una doppia contabilizzazione.
- 1.6 I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero comunicare tutte le operazioni di pagamento e le operazioni di pagamento fraudolente in conformità a quanto segue:
  - a. Le «operazioni di pagamento fraudolente totali» si riferiscono alla totalità delle operazioni citate nell'orientamento 1.1, indipendentemente dall'eventuale recupero dell'importo dell'operazione di pagamento fraudolenta.
  - b. Le «perdite dovute a frode per portatore di responsabilità» si riferiscono alle perdite subite dal prestatore di servizi di pagamento segnalante, dall'utente dei suoi servizi di pagamento o da altri, rispecchiando l'impatto effettivo della frode sulla base dei flussi di cassa. Poiché la registrazione delle perdite finanziarie sostenute può essere temporalmente dissociata dalle effettive operazioni fraudolente, e al fine di evitare revisioni dei dati comunicati esclusivamente a causa di questo sfasamento temporale intrinseco, le perdite dovute a frode finali dovrebbero essere segnalate nel periodo in cui sono registrate nei libri contabili del prestatore di servizi di pagamento. Le cifre definitive delle perdite dovute a frode non dovrebbero tenere conto dei rimborsi effettuati dagli enti di assicurazione, in quanto non correlati alla prevenzione delle frodi ai fini della PSD2.
  - c. La «modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore» è un tipo di operazione non autorizzata, come definita dall'orientamento 1.1, lettera a), e si riferisce alla situazione in cui il frodatore intercetta e modifica un ordine di pagamento legittimo durante la comunicazione elettronica tra il dispositivo del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento (per esempio tramite malware o attacchi che consentono agli aggressori di intercettare la comunicazione tra due host legittimamente comunicanti (attacchi «man-in-the middle»)) oppure modifica l'istruzione di pagamento nel sistema del prestatore di servizi prima che il relativo ordine sia autorizzato e liquidato.

- d. L'«emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore» è un tipo di operazione non autorizzata, come definita nell'orientamento 1.1, lettera a) e si riferisce alla situazione in cui il frodatore emette un falso ordine di pagamento dopo aver ottenuto i dati di pagamento sensibili del pagatore/beneficiario con mezzi fraudolenti.

## Orientamento 2 Requisiti generali in materia di dati

- 2.1 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe comunicare le informazioni statistiche riguardanti:
  - a. il totale delle operazioni di pagamento in linea con le diverse disaggregazioni di cui all'allegato 2 e in conformità all'orientamento 1 e
  - b. il totale delle operazioni di pagamento fraudolente in linea con le diverse disaggregazioni di cui all'allegato 2 e come definite nell'orientamento 1.6, lettera a).
- 2.2 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe comunicare le informazioni statistiche di cui all'orientamento 2.1 in termini sia di volume (ossia il numero di operazioni o di operazioni fraudolente) sia di valore (ossia l'importo delle operazioni o delle operazioni fraudolente). I volumi e i valori dovrebbero essere comunicati in unità effettive, con due decimali per i valori.
- 2.3 Il prestatore di servizi di pagamento autorizzato, o una filiale stabilita, in uno Stato membro della zona euro dovrebbe segnalare i valori in euro, mentre un prestatore di servizi di pagamento autorizzato, o una filiale stabilita, in uno Stato membro non appartenente alla zona euro dovrebbe effettuare la segnalazione nella valuta di tale Stato membro. I prestatori di servizi di pagamento segnalanti dovrebbero convertire i dati relativi ai valori delle operazioni o delle operazioni fraudolente denominati in valute diverse dall'euro, o dalla valuta ufficiale dello Stato membro in questione, nella valuta in cui devono effettuare la segnalazione, utilizzando i pertinenti tassi di cambio applicati a tali operazioni o il tasso di cambio di riferimento medio della BCE per il periodo in questione.
- 2.4 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe segnalare solo le operazioni di pagamento eseguite, comprese quelle disposte da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Non devono essere incluse le operazioni fraudolente evitate, che vengono bloccate prima dell'esecuzione per sospetta frode.
- 2.5 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe segnalare le informazioni statistiche ripartite in conformità alle disaggregazioni specificate nell'orientamento 7 ed elencate nell'allegato 2.
- 2.6 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe identificare la disaggregazione o le disaggregazioni dei dati applicabili, in funzione del servizio o dei servizi di pagamento e dello strumento o degli strumenti di pagamento forniti, e presentare i dati applicabili all'autorità competente.
- 2.7 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe garantire che tutti i dati segnalati all'autorità competente possano essere incrociati in conformità all'allegato 2.

- 2.8 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe assegnare ogni operazione a una sola sottocategoria per ciascuna riga di ogni disaggregazione dei dati.
- 2.9 In caso di esecuzione di una serie di operazioni di pagamento o di esecuzione di operazioni di pagamento fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe considerare ogni operazione o operazione fraudolenta della serie come un'unica operazione.
- 2.10 Il prestatore di servizi di pagamento può riportare zero («0») se nel periodo di segnalazione stabilito non sono state effettuate operazioni o operazioni fraudolente per un particolare indicatore. Se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di segnalare dati per una specifica disaggregazione, perché quest'ultima non è applicabile a tale PSP, i dati dovrebbero essere segnalati come «NA».
- 2.11 Al fine di evitare una doppia contabilizzazione, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe presentare i dati nella sua qualità di emittente (o disponente). In via eccezionale, i dati relativi ai pagamenti tramite carta dovrebbero essere segnalati sia dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario convenzionatore dell'operazione di pagamento. Le due prospettive devono essere segnalate separatamente, con disaggregazioni diverse come specificato nell'allegato 2. Nel caso in cui siano coinvolti più prestatori di servizi di pagamento convenzionatori, la segnalazione dovrebbe essere effettuata dal prestatore che ha la relazione contrattuale con il beneficiario. Inoltre, per gli addebiti diretti, le operazioni devono essere segnalate solo dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, dato che tali operazioni sono disposte da quest'ultimo.
- 2.12 Al fine di evitare una duplicazione nel calcolo delle operazioni totali e delle operazioni fraudolente tra tutti gli strumenti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento che esegue bonifici disposti da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbe indicare la disaggregazione per il volume e il valore delle operazioni totali e delle operazioni di pagamento fraudolente disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento quando effettua segnalazioni in base alla disaggregazione dei dati A.

### Orientamento 3 Frequenza, termini per la segnalazione e periodo di segnalazione

- 3.1. Il prestatore di servizi di pagamento deve segnalare i dati ogni sei mesi, sulla base della disaggregazione o delle disaggregazioni dei dati applicabili di cui all'allegato 2.
- 3.2. Il prestatore di servizi di pagamento che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 della PSD2 e gli istituti di moneta elettronica che beneficiano della deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica dovrebbero comunicare solo la serie di dati richiesti ai sensi dei pertinenti moduli di cui all'allegato 2 su base annuale, con dati disaggregati in due periodi di sei mesi.



- 3.3. Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe presentare i dati entro i termini stabiliti dalle rispettive autorità competenti.

## Orientamento 4 Ripartizione geografica

- 4.1 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe segnalare i dati relativi alle operazioni nazionali, transfrontaliere all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) e transfrontaliere all'esterno del SEE.
- 4.2 Per le operazioni di pagamento non basate su carta e le operazioni di pagamento basate su carta a distanza, le «operazioni di pagamento nazionali» si riferiscono alle operazioni disposte da un pagatore, o da un beneficiario o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario sono situati nello stesso Stato membro.
- 4.3 Per le operazioni di pagamento basate su carta non a distanza, le «operazioni di pagamento nazionali» si riferiscono alle operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (emittente), il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (soggetto convenzionatore) e il punto vendita (POS) o sportello automatico (bancomat) utilizzati sono situati nello stesso Stato membro.
- 4.4 Per le succursali nel SEE, le operazioni di pagamento nazionali si riferiscono ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento sia del pagatore sia del beneficiario si trovano nello Stato membro ospitante in cui è stabilita la succursale.
- 4.5 Per le operazioni di pagamento non basate su carta e le operazioni di pagamento basate su carta a distanza, l'«operazione di pagamento transfrontaliera all'interno del SEE» si riferisce a un'operazione di pagamento disposta da un pagatore, o da un beneficiario o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario sono situati in Stati membri diversi.
- 4.6 Per le operazioni di pagamento basate su carta non a distanza, le «operazioni di pagamento transfrontaliere all'interno del SEE» si riferiscono a operazioni di pagamento in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (emittente) e quello del beneficiario (soggetto convenzionatore) si trovano in Stati membri diversi, oppure il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (emittente) è situato in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita o dello sportello automatico.
- 4.7 Per «operazioni di pagamento transfrontaliere all'esterno del SEE» s'intendono le operazioni di pagamento disposte da un pagatore o da un beneficiario o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario è situato all'esterno del SEE, mentre l'altro è situato all'interno del SEE.
- 4.8 Un prestatore di servizi di pagamento che offre servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbe segnalare le operazioni di pagamento e le operazioni fraudolente eseguite dallo stesso disposte in conformità a quanto segue:

a. per «operazioni di pagamento nazionali» s'intendono le operazioni di pagamento in cui il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto sono situati nello stesso Stato membro;

b. per «operazioni di pagamento transfrontaliere all'interno del SEE» s'intendono le operazioni di pagamento in cui il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto sono situati in Stati membri diversi;

c. per «operazioni di pagamento transfrontaliere all'esterno del SEE» s'intendono le operazioni di pagamento in cui il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento si trova all'interno del SEE e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto è situato all'esterno del SEE.

## Orientamento 5 Segnalazione all'autorità competente

- 5.1. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la segnalazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine.
- 5.2. Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe registrare i dati di tutti i suoi agenti che forniscono tali servizi nel SEE, e aggregarli con il resto dei dati, prima di effettuare la segnalazione all'autorità competente del paese di origine. In questa procedura, l'ubicazione dell'agente è irrilevante ai fini della determinazione della prospettiva geografica.
- 5.3. Nel quadro del monitoraggio e della segnalazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, della PSD2 e all'articolo 40 della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, una succursale stabilita di un prestatore di servizi di pagamento del SEE dovrebbe effettuare la segnalazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante in cui è stabilita separatamente dai dati di segnalazione del prestatore di servizi di pagamento nello Stato membro d'origine.
- 5.4. Nel segnalare i dati all'autorità competente corrispondente, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe indicare i dati d'identificazione di cui all'allegato 1.

## Orientamento 6 Date di registrazione/riferimento

- 6.1 La data che i prestatori di servizi di pagamento devono considerare per la registrazione delle operazioni di pagamento e delle operazioni di pagamento fraudolente ai fini della presente segnalazione statistica è il giorno in cui l'operazione è stata eseguita in conformità alla PSD2. Nel caso di una serie di operazioni, la data registrata dovrebbe essere quella in cui ogni singola operazione di pagamento è stata eseguita.
- 6.2 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe segnalare tutte le operazioni di pagamento fraudolente dal momento in cui è stata rilevata la frode, ad esempio attraverso un reclamo

del cliente o con altri mezzi, indipendentemente dal fatto che il caso relativo all'operazione di pagamento fraudolenta sia stato chiuso al momento della segnalazione dei dati.

- 6.3 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe segnalare tutte le rettifiche apportate ai dati relativi a un periodo di segnalazione precedente almeno fino a un anno prima, durante la finestra di segnalazione successiva una volta rilevate le informazioni che necessitano di rettifica. Dovrebbe indicare che i dati comunicati sono cifre rivedute relative al periodo precedente e segnalare tale revisione secondo la metodologia stabilita dall'autorità competente interessata.

## Orientamento 7 Disaggregazione dei dati

- 7.1 Per le operazioni di pagamento con moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe fornire i dati in conformità alla disaggregazione dei dati F di cui all'allegato 2.
- 7.2 Nel fornire i dati sulle operazioni con moneta elettronica, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe includere le operazioni di pagamento con moneta elettronica
- a. se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è identico a quello del beneficiario oppure
  - b. se viene utilizzata una carta con funzione di moneta elettronica.
- 7.3 Il prestatore di servizi di pagamento ai fini delle operazioni di pagamento con moneta elettronica dovrebbe segnalare i dati relativi ai volumi e ai valori di tutte le operazioni di pagamento, nonché i volumi e i valori di quelle fraudolente, con le seguenti disaggregazioni:
- a. prospettiva geografica,
  - b. canale di pagamento,
  - c. metodo di autenticazione,
  - d. motivo della mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente (con riferimento alle esenzioni dall'autenticazione forte del cliente specificate nel capo 3 delle norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comune e sicura, regolamento delegato (UE) 2018/389) della Commissione ► A1, o a una delle categorie «Transazione avviata dal commerciante» e «Altro», se del caso), e
  - e. tipi di frode.
- 7.4 Per i servizi di rimessa di denaro, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe fornire i dati in conformità alla disaggregazione dei dati G di cui all'allegato 2 e come specificato nell'orientamento 1.3. Il prestatore di servizi di pagamento che offre tali servizi dovrebbe comunicare i dati relativi ai volumi e ai valori di tutte le operazioni di pagamento e di tutte le operazioni di pagamento fraudolente nell'ambito dell'orientamento 2.1 con la prospettiva geografica.

- 7.5 Quando fornisce servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore dovrebbe presentare i dati in conformità alla disaggregazione dei dati H di cui all'allegato 2. Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe segnalare le operazioni di pagamento e le operazioni fraudolente eseguite dallo stesso disposte, sia per volume sia per valore.
- 7.6 Per le operazioni di pagamento che rispondono ai requisiti di disaggregazione dei dati H di cui all'allegato 2, il prestatore di servizi di pagamento che offre servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbe registrare e segnalare i dati relativi ai volumi e ai valori con le seguenti disaggregazioni:
- a. prospettiva geografica,
  - b. strumento di pagamento,
  - c. canale di pagamento e
  - d. metodo di autenticazione.
- 7.7 Un prestatore di servizi di pagamento che non gestisce il conto dell'utente di tali servizi ma emette ed esegue pagamenti basati su carta (emittente di strumenti di pagamento basati su carta) dovrebbe fornire dati sui volumi e sui valori conformemente alla disaggregazione dei dati C e/o E di cui all'allegato 2. Quando vengono forniti tali dati, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe garantire che non si verifichino doppie segnalazioni di tali operazioni.
- 7.8 Il prestatore di servizi di pagamento che offre tali servizi tramite bonifico e basati su carta dovrebbe fornire i dati in conformità alle disaggregazioni dei dati A, C e/o D di cui all'allegato 2, a seconda dello strumento di pagamento utilizzato per una data operazione di pagamento e del ruolo del prestatore di servizi di pagamento. I dati comprendono:
- a. prospettiva geografica,
  - b. canale di pagamento,
  - c. metodo di autenticazione,
  - d. motivo della mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente (con riferimento alle esenzioni dall'autenticazione forte del cliente specificate nel capo 3 delle norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri ► A1, o a una delle categorie «Transazione avviata dal commerciante» e «Altro», se del caso),
  - e. tipi di frode,
  - f. funzione della carta per le disaggregazioni dei dati C e D e
  - g. operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per la disaggregazione dei dati A.

- 7.9 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe fornire i dati in conformità alla disaggregazione dei dati A di cui all'allegato 2 per tutte le operazioni di pagamento e operazioni di pagamento fraudolente eseguite mediante bonifici.
- 7.10 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe fornire i dati in conformità alla disaggregazione dei dati B di cui all'allegato 2 per tutte le operazioni di pagamento e operazioni di pagamento fraudolente eseguite mediante addebiti diretti. I dati comprendono:
- a. prospettiva geografica,
  - b. canale utilizzato per dare il consenso e
  - c. tipi di frode.
- 7.11 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe fornire i dati in conformità alla disaggregazione dei dati C di cui all'allegato 2 per tutte le operazioni di pagamento e le operazioni di pagamento fraudolente dal lato dell'emittente in cui è stata usata una carta di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento era quello del pagatore.
- 7.12 Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe fornire i dati in conformità alla disaggregazione dei dati D di cui all'allegato 2 per tutte le operazioni di pagamento e le operazioni di pagamento fraudolente dal lato del soggetto convenzionatore in cui è stata usata una carta di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento era quello del beneficiario.
- 7.13 Il prestatore di servizi di pagamento che fornisce dati in conformità alle disaggregazioni da A a F di cui all'allegato 2 dovrebbe segnalare tutte le perdite dovute a frode per portatore di responsabilità durante il periodo di segnalazione.
- 7.14 Il prestatore di servizi di pagamento che segnala operazioni di pagamento tramite carta in conformità alla disaggregazione dei dati C e D di cui all'allegato 2 dovrebbe escludere i prelievi e i depositi in contanti.
- 7.15 Il prestatore di servizi di pagamento (emittente) dovrebbe fornire i dati in conformità alla disaggregazione dei dati E di cui all'allegato 2 per tutti i prelievi di contante e i prelievi di contante fraudolenti ► **A1** presso sportelli automatici (anche mediante app), sportelli bancari e dettaglianti («cash back») con l'utilizzo di una carta.

## 3.2. Orientamenti relativi alla segnalazione di dati aggregati sulle frodi da parte delle autorità competenti all'ABE e alla BCE

---

### Orientamento 1 Operazioni di pagamento e operazioni di pagamento fraudolente

- 1.1. Ai fini della comunicazione all'ABE e alla BCE dei dati statistici sulle frodi, in conformità ai presenti orientamenti e all'articolo 96, paragrafo 6, della PSD2, l'autorità competente dovrebbe segnalare per ciascun periodo di riferimento:
  - a. le operazioni di pagamento non autorizzate effettuate, anche in conseguenza dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita di dati sensibili relativi ai pagamenti o di uno strumento di pagamento, indipendentemente dal fatto che esse siano individuabili dal pagatore prima di un pagamento e indipendentemente dal fatto che esse siano causate da negligenza grave del pagatore o eseguite in mancanza del consenso del pagatore («operazione di pagamento non autorizzata») e
  - b. le operazioni di pagamento effettuate in conseguenza di una manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento, o impartire un'istruzione di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, in buona fede, su un conto che egli ritiene appartenere a un beneficiario legittimo («manipolazione del pagatore»).
- 1.2. Ai fini dell'orientamento 1.1, l'autorità competente dovrebbe segnalare solo le operazioni di pagamento disposte ed eseguite (comprese quelle tramite convenzionamento, se del caso) da prestatori di servizi di pagamento (ivi compresi gli emittenti di strumenti di pagamento basati su carta, se del caso). L'autorità competente non dovrebbe comunicare dati di operazioni di pagamento che, seppure collegate a una delle circostanze di cui all'orientamento 1.1, non sono state eseguite e non hanno dato luogo a un trasferimento di fondi in conformità alle disposizioni della PSD2.
- 1.3. L'autorità competente dovrebbe comunicare tutte le operazioni di pagamento e le operazioni di pagamento fraudolente in conformità a di quanto segue:
  - a. Per le operazioni di pagamento non basate su carta e le operazioni di pagamento basate su carta a distanza, le «operazioni di pagamento nazionali» si riferiscono a operazioni di pagamento disposte da un pagatore, o da un beneficiario o per il suo

tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario sono situati nello stesso Stato membro,

- b. Per le succursali nel SEE, le operazioni di pagamento nazionali si riferiscono ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento sia del pagatore sia del beneficiario si trovano nello Stato membro ospitante in cui è stabilita la succursale.
- c. Per le operazioni di pagamento non basate su carta e le operazioni di pagamento basate su carta a distanza, le «operazioni di pagamento transfrontaliere all'interno del SEE» si riferiscono a operazioni di pagamento disposte da un pagatore, o da un beneficiario o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario sono situati in Stati membri diversi.
- d. Per le operazioni di pagamento basate su carta non a distanza, le «operazioni di pagamento nazionali» si riferiscono alle operazioni di pagamento in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (emittente), il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (soggetto convenzionatore) e il punto vendita o sportello automatico utilizzati sono situati nello stesso Stato membro. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario si trovano in Stati membri diversi, o il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (emittente) è situato in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita o sportello automatico, l'operazione è un'«operazione di pagamento transfrontaliera all'interno del SEE».
- e. Per «operazioni di pagamento transfrontaliere all'esterno del SEE» s'intendono le operazioni di pagamento disposte da un pagatore o da un beneficiario o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario è situato all'esterno del SEE, mentre l'altro è situato all'interno del SEE.
- f. Le «operazioni di pagamento fraudolente totali» si riferiscono alla totalità delle operazioni citate nell'orientamento 1.1, indipendentemente dall'eventuale recupero dell'importo dell'operazione di pagamento fraudolenta.
- g. La «modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore» è un tipo di operazione non autorizzata, come definita nell'orientamento 1.1, lettera a), e si riferisce alla situazione in cui il frodatore intercetta e modifica un ordine di pagamento legittimo durante la comunicazione elettronica tra il dispositivo del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento (per esempio tramite malware o attacchi «man-in-the middle») oppure modifica l'istruzione di pagamento nel sistema del prestatore di servizi prima che il relativo ordine di pagamento sia autorizzato e liquidato.
- h. L'«emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore» è un tipo di operazione non autorizzata, come definita nell'orientamento 1.1, lettera a) e si riferisce alla situazione in cui il frodatore emette un falso ordine di pagamento dopo aver ottenuto i dati di pagamento sensibili del pagatore/beneficiario con mezzi fraudolenti.

- 1.4. Le autorità competenti dovrebbero segnalare i dati dei prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di disposizione di ordine di pagamento in conformità a quanto segue:
- a. per «operazioni di pagamento nazionali» s'intendono le operazioni di pagamento in cui il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto sono situati nello stesso Stato membro.
  - b. Per «operazioni di pagamento transfrontaliere all'interno del SEE» s'intendono le operazioni di pagamento in cui il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto sono situati in Stati membri diversi.
  - c. Per «operazioni di pagamento transfrontaliere all'esterno del SEE» s'intendono le operazioni di pagamento in cui il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento si trova all'interno del SEE e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto è situato all'esterno del SEE.

## Orientamento 2 Raccolta e aggregazione dei dati

- 2.1 L'autorità competente dovrebbe comunicare le informazioni statistiche riguardanti:
- a. il totale delle operazioni di pagamento in linea con le diverse disaggregazioni di cui all'allegato 2 e in conformità all'orientamento 1.2 e
  - b. il totale delle operazioni di pagamento fraudolente in linea con le diverse disaggregazioni di cui all'allegato 2 e come definite nell'orientamento 1.3 lettera f).
- 2.2 L'autorità competente dovrebbe segnalare le informazioni statistiche di cui all'orientamento 2.1 in termini sia di volume (ossia il numero di operazioni o di operazioni fraudolente) sia di valore (ossia l'importo delle operazioni o delle operazioni fraudolente). I volumi e i valori dovrebbero essere comunicati in unità effettive, con due decimali per i valori.
- 2.3 L'autorità competente dovrebbe segnalare i valori in euro, convertendo i dati relativi ai valori delle operazioni o delle operazioni fraudolente denominati in valute diverse dall'euro sulla base dei pertinenti tassi di cambio applicati a tali operazioni o del tasso di cambio di riferimento medio della BCE per il periodo di segnalazione applicabile.
- 2.4 L'autorità competente può riportare zero («0») se nel periodo di segnalazione stabilito non sono state effettuate operazioni oppure operazioni fraudolente per un particolare indicatore.
- 2.5 L'autorità competente dovrebbe aggregare i dati raccolti dai destinatari dei presenti orientamenti nel proprio Stato membro sommando le cifre comunicate per ogni singolo prestatore di servizi di pagamento in linea con le disaggregazioni dei dati di cui all'allegato 2.
- 2.6 L'autorità competente dovrebbe definire le procedure di comunicazione sicure e il formato per la segnalazione dei dati da parte dei prestatori di servizi di pagamento. L'autorità competente dovrebbe inoltre provvedere ad assegnare ai prestatori di servizi di pagamento



un termine adeguato al fine di garantire la qualità dei dati e di tenere conto del potenziale ritardo nella segnalazione delle operazioni di pagamento fraudolente.

- 2.7 L'autorità competente dovrebbe garantire che i dati segnalati ai sensi dei presenti orientamenti possano essere incrociati e utilizzati dall'ABE e dalla BCE in conformità alle disaggregazioni dei dati di cui all'allegato 2.

### Orientamento 3 Segnalazione di dati pratici

- 3.1 L'autorità competente dovrebbe segnalare i volumi e i valori delle operazioni di pagamento e delle operazioni di pagamento fraudolente in linea con gli orientamenti 2.1 e 2.2. Per evitare una doppia contabilizzazione, i dati non dovrebbero essere aggregati tra diverse disaggregazioni di cui all'allegato 2.
- 3.2 L'autorità competente dovrebbe comunicare le rettifiche apportate ai dati relativi a qualsiasi operazione di pagamento e a qualsiasi operazione di pagamento fraudolenta, segnalate in un periodo di segnalazione precedente, durante la finestra di segnalazione successiva una volta ottenute le informazioni che necessitano di rettifica da un determinato o determinati prestatori di servizi di pagamento e fino a 13 mesi dopo l'esecuzione (e/o il convenzionamento) dell'operazione, al fine di consentire all'utente dei servizi di pagamento di esercitare il proprio diritto di informare il prestatore di tali servizi entro 13 mesi dalla data di esecuzione dell'operazione, a norma dell'articolo 71 della PSD2.
- 3.3 L'autorità competente dovrebbe sempre garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni conservate e scambiate, nonché l'opportuna identificazione in sede di presentazione dei dati all'ABE e alla BCE.
- 3.4 L'autorità competente dovrebbe inviare i dati aggregati alla BCE e all'ABE entro sei mesi dal giorno successivo alla fine del periodo di segnalazione.
- 3.5 L'autorità competente dovrebbe concordare con la BCE e l'ABE le procedure di comunicazione sicure e il formato specifico in cui l'autorità competente dovrebbe segnalare i dati.

### Orientamento 4 Cooperazione fra autorità competenti

- 4.1 Qualora in uno Stato membro vi siano più autorità competenti ai sensi della PSD2, le autorità competenti dovrebbero coordinare la raccolta dei dati al fine di assicurare che una sola serie di dati sia segnalata alla BCE e all'ABE per tale Stato membro.
- 4.2 Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe rendere disponibili le informazioni e i dati comunicati dalle succursali stabilite.

# Allegato 1 — Dati generali che devono essere forniti da tutti i prestatori di servizi di pagamento segnalanti

---

## Dati generali di identificazione del prestatore di servizi di pagamento segnalante

**Nome:** nome completo del prestatore di servizi di pagamento soggetto alla procedura di segnalazione dei dati, quale figura nel registro nazionale pertinente per gli enti creditizi, gli istituti di pagamento o gli istituti di moneta elettronica.

**Numero d'identificazione unico:** il numero d'identificazione unico pertinente utilizzato in ciascuno Stato membro per identificare il prestatore di servizi di pagamento, ove applicabile.

**Numero di autorizzazione:** numero di autorizzazione dello Stato membro di origine, ove applicabile.

**Paese di autorizzazione:** Stato membro d'origine in cui è stata rilasciata la licenza.

**Referente da contattare:** nome e cognome della persona responsabile della segnalazione dei dati oppure, se una terza parte effettua la segnalazione per conto del prestatore di servizi di pagamento, nome e cognome del responsabile del reparto gestione dati o settore simile, a livello del prestatore di servizi di pagamento.

**Indirizzo e-mail da contattare:** indirizzo e-mail a cui inviare eventuali richieste di ulteriori chiarimenti, se necessario. Può essere un indirizzo e-mail personale o aziendale.

**Numero di telefono:** numero di telefono a cui rivolgersi per ulteriori chiarimenti, se necessario. Può essere un numero di telefono personale o aziendale.

## Disaggregazione dei dati

Tutti i dati segnalati dai PSP utilizzando le diverse disaggregazioni di cui all'allegato 2 dovrebbero seguire la ripartizione geografica definita di seguito e indicare sia il numero di operazioni (*unità effettive, totale per il periodo*) sia il valore delle operazioni (*unità effettive in euro/valuta locale, totale per il periodo*).

	Valore e volume
Area	Nazionale; Transfrontaliera <i>all'interno del SEE</i> e Transfrontaliera <i>all'esterno del SEE</i>

## Allegato 2 – Obblighi di segnalazione dei dati per i prestatori di servizi di pagamento

### A - Disaggregazione dei dati per i bonifici

	Voce	Operazioni di pagamento	Operazioni di pagamento fraudolente
<b>1</b>	<b>Bonifici</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1.1</b>	Di cui disposti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento	X	X
<b>1.2</b>	Di cui disposti non elettronicamente	X	X
<b>1.3</b>	Di cui disposti elettronicamente	X	X
<b>1.3.1</b>	Di cui disposti tramite canale di pagamento a distanza	X	X
<b>1.3.1.1</b>	<b>Di cui autenticati con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui bonifici fraudolenti per tipi di frode:</i>		
<b>1.3.1.1.1</b>	Emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
<b>1.3.1.1.2</b>	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
<b>1.3.1.1.3</b>	Manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento		X
<b>1.3.1.2</b>	<b>Di cui autenticati non con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui bonifici fraudolenti per tipi di frode:</i>		
<b>1.3.1.2.1</b>	Emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
<b>1.3.1.2.2</b>	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
<b>1.3.1.2.3</b>	Manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento		X
	<i>di cui disaggregati per motivo della mancata autenticazione forte del cliente</i>		

1.3.1.2.4	Di modesta entità (art. 16 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
1.3.1.2.5	Pagamento a proprio favore (art. 15 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
1.3.1.2.6	Beneficiario di fiducia (art.13 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
1.3.1.2.7	Operazione ricorrente (art. 14 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
1.3.1.2.8	Uso di processi o protocolli di pagamento sicuri per le imprese (art. 17 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
1.3.1.2.9	Analisi dei rischi connessi alle operazioni (art. 18 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
1.3.2	Di cui disposti tramite canale di pagamento non a distanza	X	X
1.3.2.1	<b>Di cui autenticati con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui bonifici fraudolenti per tipi di frode</i>		
1.3.2.1.1	Emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
1.3.2.1.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
1.3.2.1.3	Manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento		X
1.3.2.2	<b>Di cui autenticati non con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui bonifici fraudolenti per tipi di frode:</i>		
1.3.2.2.1	Emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
1.3.2.2.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
1.3.2.2.3	Manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento		X
	<i>di cui disaggregati per motivo della mancata autenticazione forte del cliente</i>		
1.3.2.2.4	Pagamento a proprio favore (art. 15 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
1.3.2.2.5	Beneficiario di fiducia (art. 13 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
1.3.2.2.6	Operazione ricorrente (art. 14 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
1.3.2.2.7	Di modesta entità senza contatto fisico (art. 11 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
1.3.2.2.8	Terminale incustodito per le tariffe di trasporto o le tariffe di parcheggio (art. 12 norme tecniche di regolamentazione)	X	X

Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità:	Perdite totali
Prestatore di servizi di pagamento segnalante	X
Utente dei servizi di pagamento (pagatore)	X
Altro	X

### Convalida

$1.2 + 1.3 = 1$ ; 1.1 non è pari a 1 ma è un sottoinsieme di 1
$1.3.1 + 1.3.2 = 1.3$
$1.3.1.1 + 1.3.1.2 = 1.3.1$
$1.3.2.1 + 1.3.2.2 = 1.3.2$
$1.3.1.1.1 + 1.3.1.1.2 + 1.3.1.1.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 1.3.1.1; $1.3.1.2.1 + 1.3.1.2.2 + 1.3.1.2.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 1.3.1.2; $1.3.2.1.1 + 1.3.2.1.2 + 1.3.2.1.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 1.3.2.1; $1.3.2.2.1 + 1.3.2.2.2 + 1.3.2.2.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 1.3.2.2
$1.3.1.2.4 + 1.3.1.2.5 + 1.3.1.2.6 + 1.3.1.2.7 + 1.3.1.2.8 + 1.3.1.2.9 = 1.3.1.2$
$1.3.2.2.4 + 1.3.2.2.5 + 1.3.2.2.6 + 1.3.2.2.7 + 1.3.2.2.8 = 1.3.2.2$

## B - Disaggregazione dei dati per gli addebiti diretti

	Voce	Operazioni di pagamento	Operazioni di pagamento fraudolente
<b>2</b>	<b>Addebiti diretti</b>	X	X
<b>2.1</b>	Di cui con consenso prestato tramite mandato elettronico	X	X
	<i>di cui addebiti diretti fraudolenti per tipo di frode:</i>		
<b>2.1.1.1</b>	Operazioni di pagamento non autorizzate		X
<b>2.1.1.2</b>	Manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo ad acconsentire a un addebito diretto		X
<b>2.2</b>	Di cui con consenso prestato in forma diversa da un mandato elettronico	X	X
	<i>di cui addebiti diretti fraudolenti per tipo di frode:</i>		
<b>2.2.1.1</b>	Operazioni di pagamento non autorizzate		X
<b>2.2.1.2</b>	Manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo ad acconsentire a un addebito diretto		X

Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità:	Perdite totali
Prestatore di servizi di pagamento segnalante	X
Utente dei servizi di pagamento (beneficiario)	X
Altro	X

### Convalida

$2.1 + 2.2 = 2$
$2.1.1.1 + 2.1.1.2 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 2.1
$2.2.1.1 + 2.2.1.2 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 2.2

C - Disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento basate su carta che devono essere segnalate dal ► A1 prestatore di servizi di pagamento emittente

	Voce	Operazioni di pagamento	Operazioni di pagamento fraudolente
<b>3</b>	<b>Pagamenti tramite carta (eccetto le carte con la sola funzione di moneta elettronica)</b>	X	X
<b>3.1</b>	Di cui disposti non elettronicamente	X	X
<b>3.2</b>	Di cui disposti elettronicamente	X	X
<b>3.2.1</b>	Di cui disposti tramite canale di pagamento a distanza	X	X
	<i>di cui disaggregati per funzione della carta:</i>		
<b>3.2.1.1.1</b>	Pagamenti tramite carte con funzione di addebito	X	X
<b>3.2.1.1.2</b>	Pagamenti tramite carte con funzione di credito o addebito posticipato	X	X
<b>3.2.1.2</b>	<b>Di cui autenticati con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui pagamenti tramite carta fraudolenti per tipi di frode:</i>		
<b>3.2.1.2.1</b>	Emissione di un ordine di pagamento da parte di un frodatore		X
<b>3.2.1.2.1.1</b>	Smarrimento o furto della carta		X
<b>3.2.1.2.1.2</b>	Carta non ricevuta		X
<b>3.2.1.2.1.3</b>	Carta contraffatta		X
<b>3.2.1.2.1.4</b>	Furto dei dati della carta		X
<b>3.2.1.2.1.5</b>	Altro		X
<b>3.2.1.2.2</b>	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
<b>3.2.1.2.3</b>	Manipolazione del pagatore per indurlo a effettuare un pagamento tramite carta		X
<b>3.2.1.3</b>	<b>Di cui autenticati non con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui pagamenti tramite carta fraudolenti per tipi di frode:</i>		
<b>3.2.1.3.1</b>	Emissione di un ordine di pagamento da parte di un frodatore		X
<b>3.2.1.3.1.1</b>	Smarrimento o furto della carta		X
<b>3.2.1.3.1.2</b>	Carta non ricevuta		X
<b>3.2.1.3.1.3</b>	Carta contraffatta		X
<b>3.2.1.3.1.4</b>	Furto dei dati della carta		X
<b>3.2.1.3.1.5</b>	Altro		X

3.2.1.3.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
3.2.1.3.3	Manipolazione del pagatore per indurlo a effettuare un pagamento tramite carta		X
	<i>di cui disaggregati per motivo della mancata autenticazione forte del cliente</i>		
3.2.1.3.4	Di modesta entità (art. 16 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
3.2.1.3.5	Beneficiario di fiducia (articolo 13 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
3.2.1.3.6	Operazione ricorrente (art. 14 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
3.2.1.3.7	Uso di processi o protocolli di pagamento sicuri per le imprese (art. 17 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
3.2.1.3.8	Analisi dei rischi connessi alle operazioni (art. 18 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
► A1 3.2.1.3.9	Transazioni avviate dal commerciante <sup>2</sup>	X	X
► A1 3.2.1.3.10	Altro	X	X
3.2.2	Di cui disposti tramite canale di pagamento non a distanza	X	X
	<i>di cui disaggregati per funzione della carta:</i>		
3.2.2.1.1	Pagamenti tramite carte con funzione di addebito	X	X
3.2.2.1.2	Pagamenti tramite carte con funzione di credito o addebito posticipato	X	X
3.2.2.2	<b>Di cui autenticati con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui pagamenti tramite carta fraudolenti per tipi di frode:</i>		
3.2.2.2.1	Emissione di un ordine di pagamento da parte di un frodatore		X
3.2.2.2.1.1	Smarrimento o furto della carta		X
3.2.2.2.1.2	Carta non ricevuta		X
3.2.2.2.1.3	Carta contraffatta		X
3.2.2.2.1.4	Altro		X
3.2.2.2.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
3.2.2.2.3	Manipolazione del pagatore per indurlo a effettuare un pagamento tramite carta		X
3.2.2.3	<b>Di cui autenticati non con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui pagamenti tramite carta fraudolenti per tipi di frode:</i>		

<sup>2</sup> ► A1 Ovverosia operazioni di pagamento basate su carta che soddisfano le condizioni specificate dalla Commissione europea nelle domande e risposte 2018\_4131 e nelle domande e risposte 2018\_4031 e che, di conseguenza, sono considerate come avviate dal beneficiario e non sono soggette all'obbligo di applicare l'autenticazione forte del cliente di cui all'articolo 97, PSD2.



<b>3.2.2.3.1</b>	Emissione di un ordine di pagamento da parte di un frodatore		X
<b>3.2.2.3.1.1</b>	Smarrimento o furto della carta		X
<b>3.2.2.3.1.2</b>	Carta non ricevuta		X
<b>3.2.2.3.1.3</b>	Carta contraffatta		X
<b>3.2.2.3.1.4</b>	Altro		X
<b>3.2.2.3.2</b>	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
<b>3.2.2.3.3</b>	Manipolazione del pagatore per indurlo a effettuare un pagamento tramite carta		X
	<i>di cui disaggregati per motivo della mancata autenticazione forte del cliente</i>		
<b>3.2.2.3.4</b>	Beneficiario di fiducia (art. 13 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
<b>3.2.2.3.5</b>	Operazione ricorrente (art. 14 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
<b>3.2.2.3.6</b>	Di modesta entità senza contatto fisico (art. 11 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
<b>3.2.2.3.7</b>	Terminale incustodito per le tariffe di trasporto o le tariffe di parcheggio (art. 12 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
<b>► A1 3.2.2.3.8</b>	Altro	X	X

<b>Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità:</b>	<b>Perdite totali</b>
Prestatore di servizi di pagamento segnalante	X
Utente dei servizi di pagamento (pagatore)	X
Altro	X

### Convalida

$3.1 + 3.2 = 3$
$3.2.1 + 3.2.2 = 3.2$
$3.2.1.1.1 + 3.2.1.1.2 = 3.2.1$ ; $3.2.2.1.1 + 3.2.2.1.2 = 3.2.2$
$3.2.1.2 + 3.2.1.3 = 3.2.1$ ; $3.2.2.2 + 3.2.2.3 = 3.2.2$
$3.2.1.2.1 + 3.2.1.2.2 + 3.2.1.2.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.1.2; $3.2.1.3.1 + 3.2.1.3.2 + 3.2.1.3.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.1.3; $3.2.2.2.1 + 3.2.2.2.2 + 3.2.2.2.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.2.2; $3.2.2.3.1 + 3.2.2.3.2 + 3.2.2.3.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.2.3
$3.2.1.2.1.1 + 3.2.1.2.1.2 + 3.2.1.2.1.3 + 3.2.1.2.1.4 + 3.2.1.2.1.5 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.1.2.1; $3.2.1.3.1.1 + 3.2.1.3.1.2 + 3.2.1.3.1.3 + 3.2.1.3.1.4 + 3.2.1.3.1.5 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.1.3.1; $3.2.2.2.1.1 + 3.2.2.2.1.2 + 3.2.2.2.1.3 +$

3.2.2.2.1.4 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.2.2.1; 3.2.2.3.1.1 + 3.2.2.3.1.2 + 3.2.2.3.1.3 + 3.2.2.3.1.4 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 3.2.2.3.1

► **A1** 3.2.1.3.4 + 3.2.1.3.5 + 3.2.1.3.6 + 3.2.1.3.7 + 3.2.1.3.8 + 3.2.1.3.9 + 3.2.1.3.10 = 3.2.1.3; 3.2.2.3.4 + 3.2.2.3.5 + 3.2.2.3.6 + 3.2.2.3.7 + 3.2.2.3.8 = 3.2.2.3

D - Disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento basate su carta che devono essere segnalate dal ► A1 prestatore di servizi di pagamento del soggetto di convenzionamento (con relazione contrattuale con l'utente dei servizi di pagamento)

	Voce	Operazioni di pagamento	Operazioni di pagamento fraudolente
4	<b>Pagamenti tramite carta oggetto di convenzionamento (eccetto le carte con la sola funzione di moneta elettronica)</b>	X	X
4.1	Di cui disposti non elettronicamente	X	X
4.2	Di cui disposti elettronicamente	X	X
4.2.1	Di cui con convenzionamento tramite un canale a distanza	X	X
	<i>di cui disaggregati per funzione della carta:</i>		
4.2.1.1.1	Pagamenti tramite carte con funzione di addebito	X	X
4.2.1.1.2	Pagamenti tramite carte con funzione di credito o addebito posticipato	X	X
4.2.1.2	<b>Di cui autenticati con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui pagamenti tramite carta fraudolenti per tipi di frode:</i>		
4.2.1.2.1	Emissione di un ordine di pagamento da parte di un frodatore		X
4.2.1.2.1.1	Smarrimento o furto della carta		X
4.2.1.2.1.2	Carta non ricevuta		X
4.2.1.2.1.3	Carta contraffatta		X
4.2.1.2.1.4	Furto dei dati della carta		X
4.2.1.2.1.5	Altro		X
4.2.1.2.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
4.2.1.2.3	Manipolazione del pagatore per indurlo a effettuare un pagamento tramite carta		X
4.2.1.3	<b>Di cui autenticati non con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui pagamenti tramite carta fraudolenti per tipi di frode:</i>		
4.2.1.3.1	Emissione di un ordine di pagamento da parte di un frodatore		X
4.2.1.3.1.1	Smarrimento o furto della carta		X
4.2.1.3.1.2	Carta non ricevuta		X
4.2.1.3.1.3	Carta contraffatta		X
4.2.1.3.1.4	Furto dei dati della carta		X

4.2.1.3.1.5	Altro		X
4.2.1.3.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
4.2.1.3.3	Manipolazione del pagatore per indurlo a effettuare un pagamento tramite carta		X
	<i>di cui disaggregati per motivo della mancata autenticazione forte del cliente</i>		
4.2.1.3.4	Di modesta entità (art. 16 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
4.2.1.3.5	Operazione ricorrente (art. 14 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
4.2.1.3.6	Analisi dei rischi connessi alle operazioni (art. 18 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
►A1 4.2.1.3.7	Transazioni avviate dal commerciante <sup>3</sup>	X	X
►A1 4.2.1.3.8	Altro	X	X
4.2.2	Di cui con convenzionamento tramite un canale non a distanza	X	X
	<i>di cui disaggregati per funzione della carta:</i>		
4.2.2.1.1	Pagamenti tramite carte con funzione di addebito	X	X
4.2.2.1.2	Pagamenti tramite carte con funzione di credito o addebito posticipato	X	X
4.2.2.2	<b>Di cui autenticati con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui pagamenti tramite carta fraudolenti per tipi di frode:</i>		
4.2.2.2.1	Emissione di un ordine di pagamento da parte di un frodatore		X
4.2.2.2.1.1	Smarrimento o furto della carta		X
4.2.2.2.1.2	Carta non ricevuta		X
4.2.2.2.1.3	Carta contraffatta		X
4.2.2.2.1.4	Altro		X
4.2.2.2.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
4.2.2.2.3	Manipolazione del pagatore per indurlo a effettuare un pagamento tramite carta		X
4.2.2.3	<b>Di cui autenticati non con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui pagamenti tramite carta fraudolenti per tipi di frode:</i>		
4.2.2.3.1	Emissione di un ordine di pagamento da parte di un frodatore		X
4.2.2.3.1.1	Smarrimento o furto della carta		X
4.2.2.3.1.2	Carta non ricevuta		X
4.2.2.3.1.3	Carta contraffatta		X

<sup>3</sup> ►A1 Cfr. nota 4

4.2.2.3.1.4	Altro		X
4.2.2.3.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
4.2.2.3.3	Manipolazione del pagatore per indurlo a effettuare un pagamento tramite carta		X
	<i>di cui disaggregati per motivo della mancata autenticazione forte del cliente</i>		
4.2.2.3.4	Operazione ricorrente (art. 14 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
4.2.2.3.5	Di modesta entità senza contatto fisico (art. 11 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
4.2.2.3.6	Terminale incustodito per le tariffe di trasporto o le tariffe di parcheggio (art. 12 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
► A1 4.2.2.3.7	Altro	X	X

Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità:	Perdite totali
Prestatore di servizi di pagamento segnalante	X
Utente dei servizi di pagamento (beneficiario)	X
Altro	X

### Convalida

4.1 + 4.2 = 4
4.2.1 + 4.2.2 = 4.2
4.2.1.1.1 + 4.2.1.1.2 = 4.2.1; 4.2.2.1.1 + 4.2.2.1.2 = 4.2.2
4.2.1.2 + 4.2.1.3 = 4.2.1; 4.2.2.2 + 4.2.2.3 = 4.2.2
4.2.1.2.1 + 4.2.1.2.2 + 4.2.1.2.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.1.2; 4.2.1.3.1 + 4.2.1.3.2 + 4.2.1.3.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.1.3; 4.2.2.2.1 + 4.2.2.2.2 + 4.2.2.2.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.2.2; 4.2.2.3.1 + 4.2.2.3.2 + 4.2.2.3.3 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.2.3
4.2.1.2.1.1 + 4.2.1.2.1.2 + 4.2.1.2.1.3 + 4.2.1.2.1.4 + 4.2.1.2.1.5 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.1.2.1; 4.2.1.3.1.1 + 4.2.1.3.1.2 + 4.2.1.3.1.3 + 4.2.1.3.1.4 + 4.2.1.3.1.5 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.1.3.1; 4.2.2.2.1.1 + 4.2.2.2.1.2 + 4.2.2.2.1.3 + 4.2.2.2.1.4 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.2.2.1; 4.2.2.3.1.1 + 4.2.2.3.1.2 + 4.2.2.3.1.3 + 4.2.2.3.1.4 = cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 4.2.2.3.1
► A14.2.1.3.4 + 4.2.1.3.5 + 4.2.1.3.6 + 4.2.1.3.7 + 4.2.1.3.8 = 4.2.1.3; 4.2.2.3.4 + 4.2.2.3.5 + 4.2.2.3.6 + 4.2.2.3.7 = 4.2.2.3

## E - Disaggregazione dei dati per prelievi di contante tramite carta che devono essere segnalati dal ► A1 prestatore di servizi di pagamento dell'emittente della carta

### ▼ A1

	Voce	Operazioni di pagamento	Operazioni di pagamento fraudolente
<b>5</b>	<b>Prelievi di contanti</b>	X	X
	<i>Di cui disaggregati per funzione della carta</i>		
5.1	Di cui prelievi di contante tramite carte con funzione di addebito	X	X
5.2	Di cui prelievi di contante tramite carte con funzione di credito o addebito posticipato	X	X
	<i>di cui prelievi di contante tramite carta fraudolenti per tipi di frode:</i>		
5.3.1	Emissione di un ordine di pagamento (prelievo di contanti) da parte del frodatore		X
5.3.1.1	Smarrimento o furto della carta		X
5.3.1.2	Carta non ricevuta		X
5.3.1.3	Carta contraffatta		X
5.3.1.4	Altro		X
5.3.2	Manipolazione del pagatore per indurlo a effettuare un prelievo di contanti		X

Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità:	Perdite totali
Prestatore di servizi di pagamento segnalante	X
Utente dei servizi di pagamento (titolare del conto)	X
Altro	X

### Convalida

#### ▼ A1

$5.1 + 5.2 = 5$
$5.3.1 + 5.3.2 = 5$
$5.2.1.1 + 5.3.1.2 + 5.3.1.3 + 5.3.1.4 = 53.1$

## F - Disaggregazione dei dati da fornire per le operazioni di pagamento con moneta elettronica

	Voce	Operazioni di pagamento	Operazioni di pagamento fraudolente
6	<b>Operazioni di pagamento con moneta elettronica</b>	X	X
6.1	<b>Di cui tramite canale di disposizione del pagamento a distanza</b>	X	X
6.1.1	<b>di cui autenticate con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui operazioni di pagamento con moneta elettronica fraudolente per tipi di frode:</i>		
6.1.1.1	Emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
6.1.1.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
6.1.1.3	Manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento		X
6.1.2	<b>di cui autenticate non con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui operazioni di pagamento con moneta elettronica fraudolente per tipi di frode:</i>		
6.1.2.1	Emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
6.1.2.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
6.1.2.3	Manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento		X
	<i>di cui disaggregate per motivo della mancata autenticazione forte del cliente</i>		
6.1.2.4	Di modesta entità (art. 16 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
6.1.2.5	Beneficiario di fiducia (articolo 13 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
6.1.2.6	Operazione ricorrente (art. 14 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
6.1.2.7	Pagamento a proprio favore (art. 15 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
6.1.2.8	Uso di processi o protocolli di pagamento sicuri per le imprese (art. 17 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
6.1.2.9	Analisi dei rischi connessi alle operazioni (art. 18 norme tecniche di regolamentazione)	X	X

	Voce	Operazioni di pagamento	Operazioni di pagamento fraudolente
► A1 6.1.2.10	Transazioni avviate dal commerciante <sup>4</sup>	X	X
► A1 6.1.2.11	Altro	X	X
6.2	<b>Di cui tramite canale di disposizione del pagamento non a distanza</b>	X	X
6.2.1	<b>Di cui autenticate con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui operazioni di pagamento con moneta elettronica fraudolente per tipi di frode:</i>		
6.2.1.1	Emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
6.2.1.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
6.2.1.3	Manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento		X
6.2.2	<b>Di cui autenticate non con autenticazione forte del cliente</b>	X	X
	<i>di cui operazioni di pagamento con moneta elettronica fraudolente per tipi di frode:</i>		
6.2.2.1	Emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
6.2.2.2	Modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore		X
6.2.2.3	Manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento		X
	<i>di cui disaggregate per motivo della mancata autenticazione forte del cliente</i>		
6.2.2.4	Beneficiario di fiducia (art. 13 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
6.2.2.5	Operazione ricorrente (art. 14 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
6.2.2.6	Di modesta entità senza contatto fisico (art. 11 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
6.2.2.7	Terminale incustodito per le tariffe di trasporto o le tariffe di parcheggio (art. 12 norme tecniche di regolamentazione)	X	X
► A1 6.2.2.8	Altro	X	X

<sup>4</sup> ► A1 Cfr. nota 4



Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità:	Perdite totali
Prestatore di servizi di pagamento segnalante	X
Utente dei servizi di pagamento	X
Altro	X

### Convalida

$6.1 + 6.2 = 6$
$6.1.1 + 6.1.2 = 6.1$ ; $6.2.1 + 6.2.2 = 6.2$
$6.1.1.1 + 6.1.1.2 + 6.1.1.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 6.1.1; $6.1.2.1 + 6.1.2.2 + 6.1.2.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 6.1.2; $6.2.1.1 + 6.2.1.2 + 6.2.1.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 6.2.1; $6.2.2.1 + 6.2.2.2 + 6.2.2.3 =$ cifra delle operazioni di pagamento fraudolente di 6.2.2
► <b>A1</b> $6.1.2.4 + 6.1.2.5 + 6.1.2.6 + 6.1.2.7 + 6.1.2.8 + 6.1.2.9 + 6.1.2.10 + 6.1.2.11 = 6.1.2$ ; $6.2.2.4 + 6.2.2.5 + 6.2.2.6 + 6.2.2.7 + 6.2.2.8 = 6.2.2$

## G - Disaggregazione dei dati da fornire per le operazioni di pagamento tramite servizi di rimessa di denaro

	Voce	Operazioni di pagamento	Operazioni di pagamento fraudolente
7	Servizi di rimessa di denaro	X	X

## H - Disaggregazione dei dati per le operazioni disposte dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento

	Voce	Operazioni di pagamento	Operazioni di pagamento fraudolente
<b>8</b>	<b>Operazioni di pagamento disposte da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>8.1</b>	Di cui disposte tramite canale di pagamento a distanza	X	X
<b>8.1.1</b>	Di cui autenticate con autenticazione forte del cliente	X	X
<b>8.1.2</b>	Di cui autenticate non con autenticazione forte del cliente	X	X
<b>8.2</b>	Di cui disposte tramite canale di pagamento non a distanza	X	X
<b>8.2.1</b>	Di cui autenticate con autenticazione forte del cliente	X	X
<b>8.2.2</b>	Di cui autenticate non con autenticazione forte del cliente	X	X
	di cui disaggregate per strumento di pagamento		
<b>8.3.1</b>	Bonifici	X	X
<b>8.3.2</b>	Altro	X	X

### Convalida

$8.1 + 8.2 = 8$
$8.3.1 + 8.3.2 = 8$
$8.1.1 + 8.1.2 = 8.1$
$8.2.1 + 8.2.2 = 8.2$